

## COMUNE DI PUTIFIGARI

### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E CONDUZIONE DEGLI ORTI SOCIALI

#### Art. 1 Finalità

1. L'amministrazione comunale di Putifigari destina ad orti sociali piccoli appezzamenti di terreno di proprietà comunale a favore di cittadini residenti nel Comune.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere delle persone anziane e dei disoccupati, attraverso il mantenimento di funzioni vitali e di svago, la socializzazione, la valorizzazione umana e il benessere psico-fisico.
3. Il presente regolamento detta i criteri fondamentali per la gestione e assegnazione degli orti secondo i principi di:
  - equità e trasparenza nell'individuazione degli assegnatari;
  - salvaguardia ambientale e responsabilità di gestione.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a. Orto sociale: un piccolo appezzamento di terreno di proprietà del Comune, la cui superficie massima non può superare i 200 mq;
  - b. Beneficiario: persona residente nel comune di Putifigari da almeno due anni che rientri in una delle seguenti categorie: disoccupato, ovvero con almeno 58 anni di età;
  - c. Assegnatario: persona residente nel Comune di Putifigari utilmente collocata in graduatoria per l'assegnazione dell'orto sociale.

#### Art. 3 - Requisiti soggettivi dei beneficiari

1. Possono richiedere l'assegnazione di un orto sociale le seguenti categorie di soggetti:
  - Cittadini/e Pensionati/e:
    - a. che abbiano compiuto i 58 anni di età;
    - b. che abbiano la residenza nel Comune di Putifigari da almeno 2 anni;
    - c. che non abbiano ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale;
    - d. che non siano proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni coltivabili;
    - e. che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
    - f. che non siano in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato.
  - Cittadini/e disoccupati/e:
    - a. che abbiano la residenza nel Comune di Putifigari da almeno 2 anni;
    - b. che non abbiano ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale;
    - c. che non siano proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni coltivabili;
    - d. che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
    - e. che non siano in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato.

#### **ART.4 – Modalità di assegnazione**

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno sarà pubblicato il bando di assegnazione degli orti sociali liberi.
2. Le domande di assegnazione da parte dei beneficiari dovranno essere redatte su apposito modulo prestampato messo a disposizione dal Comune, secondo le modalità ed i termini fissati nel bando.
3. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento deve essere certificato all'atto della presentazione della domanda, anche mediante autocertificazione. Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e decade dalla eventuale concessione già conseguita.
4. Ad un nucleo familiare anche con più di un soggetto avente diritto all'assegnazione può essere concesso un solo orto.

#### **ART. 5 - Graduatoria**

1. La graduatoria sarà pubblicata entro 10 giorni dalla scadenza delle domande.
2. Eventuali ricorsi dovranno essere rivolti al responsabile dei Servizi Sociali e presentati entro 7 giorni dalla pubblicazione della stessa.
3. La formazione della graduatoria terrà conto dei seguenti criteri:
  - Stato di solitudine, desumibile dall'anagrafe comunale;
  - Anzianità;
  - Assenza di precedente assegnazione.
4. L'orto sociale sarà scelto dagli assegnatari secondo l'ordine della graduatoria.

#### **ART. 6 -Conduzione dell'orto sociale**

1. La conduzione dovrà essere esclusivamente ortiva e per il solo autoconsumo. Il terreno attrezzato esclusivamente ad orto, deve essere adibito a colture effettuate con metodologie biologiche e la conduzione degli appezzamenti deve intendersi senza interventi invasivi (piante, alberi, strutture, capanni, ecc.) e senza allevamento di animali.
2. Su ogni appezzamento è consentito ubicare un bidone per la raccolta dell'acqua piovana in materiale plastico della capacità massima di litri 200.
3. E' tassativamente vietato:
  - a. qualsiasi lavorazione dell'orto che possa arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli orti confinanti;
  - b. occupare o coltivare anche parzialmente le parti comuni ai singoli orti.
4. E' fatto obbligo all'assegnatario effettuare la manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto assegnato, nonché il taglio dell'erba e la pulizia generale.
5. L'appezzamento deve essere condotto con particolare attenzione al decoro visivo, al rispetto ambientale e alla produzione ecologica, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, in particolar modo per quanto riguarda il divieto di abbandono dei rifiuti e materiali.
6. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose, nella conduzione o nell'utilizzo degli orti.

#### **Art. 7 - Durata della concessione**

1. La concessione ha durata massima di 4 anni.
2. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
4. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.

#### **ART. 8 - Revoca delle concessioni**

1. La revoca dell'assegnazione o decadenza dell'assegnazione, avviene per:
  - a. Morte;
  - b. Rinuncia dell'assegnatario, formulata per iscritto, indirizzata al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune;
  - c. Grave e sistematica inosservanza delle disposizioni del presente regolamento. La revoca sarà preceduta da un richiamo scritto;
  - d. Revoca per mancata coltivazione o pulizia del terreno per un periodo superiore a 3 mesi;
  - e. Eventuale sopraggiunta necessità del Comune che potrà tornare a disporre degli appezzamenti assegnati dandone comunicazione almeno tre mesi prima.

#### **ART. 9 - Canone di concessione**

1. Il canone di concessione annuo per l'utilizzo degli orti viene stabilito con atto di Giunta Comunale e calcolato sulla base delle spese di gestione dell'ente.

#### **ART. 10 - Aree destinate ad orto sociale**

1. Le aree destinate ad orto sociale saranno preventivamente delimitate e perimetrate dall'Amministrazione Comunale.
2. Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni necessari per i passaggi pedonali di accesso agli orti, il ricovero degli attrezzi e le aree comuni.

#### **ART.11 - Diritti, divieti e doveri degli assegnatari**

1. I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare:
  - Dovere di sfalcio delle servitù e degli spazi comuni non adibiti ad orti sociali;
  - Dovere di mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
  - Dovere di rispetto delle ordinanze sindacali in materia di prevenzione incendi, di sicurezza e incolumità pubblica, di decoro;
  - divieto di costruzione abusiva di capanni e similari;
  - divieto di effettuare allacciamenti alla rete elettrica e idrica non autorizzati dal Comune;
  - divieto di impiantare eventuali serre o sistemi di protezione con altezza superiore a metri 1 (uno) dal livello del terreno;
  - dovere di tenere pulito ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
  - dovere di non danneggiare in alcun modo gli orti degli altri assegnatari;

- divieto di adibire ad attività commerciale a scopo di lucro la produzione ricavata, in quanto potrà essere rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.
- Diritto di delimitare il proprio lotto con paletti in legno di altezza massima pari a 50 cm;

#### **ART.12 - Compiti del Comune**

1. Sono a carico del Comune:
  - l'individuazione e la suddivisione delle aree in lotti;
  - la sistemazione iniziale dell'area: livellatura;
  - l'eventuale installazione di prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi;
  - la recinzione dell'area;
  - l'installazione di una bacheca per gli avvisi;
  - la formazione delle graduatorie dei richiedenti l'assegnazione delle aree;

#### **ART. 13 - Diritto dei familiari**

1. In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare convivente, anche in deroga al requisito soggettivo di cui all'art. 3 del presente regolamento, che ne faccia richiesta, la prosecuzione della concessione fino alla scadenza.
2. Con la richiesta scritta, il familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal regolamento potrà subentrare all'assegnatario deceduto. In caso di mancata richiesta entro 60 giorni dal decesso dell'assegnatario, l'orto può essere assegnato secondo le modalità previste dal regolamento.

#### **ART. 14 - Controlli e verifiche**

1. Le competenze per i controlli e le verifiche sono individuate da apposito atto del Responsabile dell'Area Tecnica.